

ANCE | COMO

RASSEGNA STAMPA

2 – 8 novembre 2015

CANTIERI 2.0

DI ANTONIO ORTENZI

Per la contabilità lavori valide ancora norme di un secolo fa

È ancora legata a un Regio decreto del 1895 (Rd 350/1895) tutta la regolamentazione della contabilità dei lavori pubblici. E nessuna novità sembra prevista a breve, visto che nella legge delega sulla riforma degli appalti in discussione in Parlamento non se ne fa alcun cenno.

Eppure dal secolo scorso, periodo a cui risalgono le ultime modifiche organiche apportate a quel decreto, non si può dire che i tempi non siano cambiati. Qualche passo avanti è stato fatto, ma sicuramente insufficiente a tenere il passo dell'attuale processo di produzione in edilizia.

Un esempio. Andando a spulciare il vecchio decreto regio all'articolo 38 si trova l'elenco dei documenti amministrativi e contabili da tenere in cantiere, dal giornale dei lavori ai certificati di pagamento, fino ai registri di contabilità e al conto finale.

Molti di questi documenti sono citati ancora oggi dal regolamento appalti (Dpr 207/2010), ma con i nuovi mezzi informativi - e in vista di un processo di introduzione del Bim che da qui a qualche anno sarà protagonista in tutto il comparto - ci si chiede se abbiano ancora senso. Di sicuro uno snellimento delle procedure potrebbe giovare, senza penalizzare la trasparenza. Ad esempio, si potrebbe eliminare senza troppi drammi il sommario del registro di contabilità, utilissimo nel caso di una con-

tabilità fatta con "penna, carta e calamaio", ma ormai in disuso, a favore di un altro documento che rilevi l'avanzamento ai fini del monitoraggio e controllo della produzione.


Questo documento aiuterebbe a controllare gli scostamenti rispetto alla produzione programmata per l'appalto ovvero alla «base line» dei costi che deve sostenere la stazione appaltante rispetto al progetto andato in gara.

In un altro interessante articolo del decreto regio (l'articolo 87) si disciplina no i termini di compilazione dei documenti, imponendo la scrittura a inchiostro e chiarendo la procedura da seguire in caso di correzioni e cancellature.

Nel regolamento in vigore, invece all'art. 180 comma 7 si specifica che «la contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici». Incredibile a dirsi ma quel «può», generano ancora oggi, a più di 110 anni dalle prime leggi in materia, ritardi e arcaiche procedure contabili. Ad esempio, non è difficile trovare direttori lavori che obbligano le imprese ad iscrivere le riserve a mano. Capita quindi che in occasione di ogni Sal, sul registro di contabilità, lo spazio relativo alla parte dell'avanzamento sia formato da poche righe rispetto all'iscrizione delle riserve in corso d'opera (che devono essere riconfermate, risolte o incrementate a pena

di nullità), trasformando così i delegati dell'impresa in veri e propri amanuensi. In buona sostanza la vidimazione di fogli del registro di contabilità viene spesso effettuata su modelli ciclostilati oggi senza senso.

La resistenza al cambiamento proviene, come sempre, da alcune paure facilmente fuggibili, come ad esempio quella relativa al fatto di vidimare fogli bianco "volanti" che creano molta incertezza, risolvibile con l'uso di protocolli e firme elettroniche. Un'altra prassi ricorrente legata alla contabilità dei lavori, è quella legata all'usanza di alcuni committenti di far produrre, spesso a causa della mancanza di progetti esecutivi, dei disegni contabili, che oltre a contenere le variazioni delle misure geometriche contengono anche il computo vero e proprio (lunghezza, larghezza e altezza/za/peso), relegando al libretto delle misure solo i totali e trasformandolo così in una sorta di ibrido, tra libretto e registro. Senza contare i casi in cui, il libretto delle misure, nella parte delle contabilizzazioni a corpo, viene usato solo con l'obiettivo di giustificare a ogni costo l'avanzamento. Merita una menzione anche il ricorso al cosiddetto «sottocomputo». In pratica anche quando il lavoro è a corpo la percentuale dell'avanzamento dei lavori viene desunta prima a misura attraverso un computo metrico estimativo e poi rapportato all'importo della rispettiva categoria, percentualizzandola.



Questo crea "una pezza d'appoggio" al direttore dei lavori che invece di basarsi sul computo metrico estimativo di gara così come citato dalle norme (Dpr 207/2010, articolo 184, comma 3) invita a ricomputare l'avanzamento a corpo, nella forma a misura. Alla fine il risultato è una pratica che trasforma l'essenza stessa dell'offerta a corpo in un appalto costituito da elementi deformabili e geometricamente misurabili. Sarebbe utile, per esempio, che l'onere della redazione della contabilità passasse ufficialmente al soggetto economico che svolge i lavori (il 90% delle volte in maniera ufficiosa è già così) e la committente si riservasse il monitoraggio e controllo con le conseguente approvazione ed acquisizione dei documenti, magari in forma digitale.

Non se ne parla spesso, ma forse anche di questi aspetti dovrebbe occuparsi la riforma degli appalti che prenderà le mosse dalla delega al governo all'esame della Camera. Magari non sono contenuti da inserire direttamente nel nuovo codice. Ma potrebbero certo far parte della regolazione flessibile (la cosiddetta «soft law») di cui, nel nuovo modello, dovrebbe farsi carico l'Anac, facendo ordine in un sistema obsoleto e fitto di incrostazioni normative da cui nascono incertezze, confusione, errori grossolani ridondanze e (non di rado) opacità. ■